


Notaio ROSSI - Porto S. Elpidio



Repertorio n.201647 Raccolta n.24010

VERBALE DI ASSEMBLEA TOTALITARIA DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno ventisette del mese di ottobre (27-10-2005), in Porto Sant'Elpidio, nel mio studio alla via Maddalena n.2, avanti a me Dottor Alfonso Rossi, Notaio in Porto Sant'Elpidio, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, sono presenti i signori:

- PROPERZI MASSIMO, disoccupato, nato il 31 luglio 1973 a Fermo e residente in Porto Sant'Elpidio alla via Corva n.80/C, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in rappresentanza, nella sua dichiarata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della società a responsabilità limitata denominata:

--- "EVENTI CULTURALI S.R.L.", con sede in Porto Sant'Elpidio alla via San Giovanni Bosco n.26/A, capitale sociale di Euro 40.000 (quarantamila - interamente versato), iscritta al n.168533 del R.E.A. tenuto presso la C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno; C.F. e P.I.01727280446;

- RENZI MARCO, regista ed attore professionista, nato il 3 marzo 1955 a Fermo e residente in Porto San Giorgio al Lungomare Gramsci n.5; il quale dichiara di essere celibe; C.F.RNZ MRC 55C03 D542R;

- GOBBI OLIMPIA, assessore provinciale alla cultura (dell'ente

DEPOSITATO AL REGISTRO
DELLE IMPRESE DI
II 23-11-2005
AP



EVENI CULTURALI SRL

pubblico denominato "Provincia di Ascoli Piceno") e
professoressa di lettere, nata il 29 giugno 1950 a Montalto
delle Marche ed ivi residente alla via S.Alberto n.6/A, la
quale interviene al presente atto non in proprio, bensì per
conto ed in rappresentanza, quale legale rappresentante (con
poteri di stipula per quanto riguarda il settore culturale)
dell'Ente Pubblico Territoriale denominato:

--- "PROVINCIA DI ASCOLI PICENO", con sede ivi alla piazza
Simonetti n.36; C.F. e P.I.01116550441;

la detta Provincia si è determinata al presente atto in
virtù della delibera del Consiglio Provinciale n.91 del 23
giugno 2005, delibera immediatamente eseguibile e pubblicata
nell'Albo Pretorio della Provincia di Ascoli Piceno per
quindici giorni consecutivi a partire dal 15 luglio 2005;

autorizzata la detta Gobbi Olimpia a rappresentare l'ente
pubblico territoriale denominato "PROVINCIA DI ASCOLI PICENO"
in virtù di delibera del Consiglio Provinciale n.91 del 23
giugno 2005, divenuta esecutiva il 23 giugno 2005, pubblicata
nell'Albo Pretorio della Provincia di Ascoli Piceno il 15
luglio 2005;


- ANDRENACCI MARIO, sindaco e professore di lettere, nato il
di 11 luglio 1967 a Falerone e residente in Porto Sant'Elpidio
alla via Elpidiense n.74, il quale interviene al presente atto
non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza, nella
sua dichiarata qualità di sindaco pro-tempore e legale



rappresentante, dell'Ente Pubblico Territoriale denominato:

--- "COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO", con sede ivi alla via Umberto I n.485; C.F.81003650447; P.I.00357220441;

e il detto Comune si è determinato al presente atto in virtù della delibera del Consiglio Comunale n.33 del 21 maggio 2005, pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Porto Sant'Elpidio per quindici giorni consecutivi a partire dal 9 giugno 2005, delibera divenuta eseguibile il 20 giugno 2005;



- ACHILLI LUCIANO, sindaco e impiegato privato, nato il 28 marzo 1954 a Montegiorgio ed ivi residente alla via Meleto n.5, il quale interviene al presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza, nella sua dichiarata qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante, dell'Ente Pubblico Territoriale denominato:

--- "COMUNE DI MONTEGIORGIO", con sede ivi alla via Roma n.1; C.F.81002030443; P.I.00372290445;

e il detto Comune si è determinato al presente atto in virtù della delibera del Consiglio Comunale n.17 del 21 giugno 2005, pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio per quindici giorni consecutivi a partire dal 24 giugno 2005, delibera divenuta eseguibile il 4 luglio 2005;

- BRIGNOCCHI CLAUDIO, sindaco e avvocato, nato il 17 novembre 1955 a Fabriano (AN) e residente in Porto San Giorgio alla via Collina n.43, il quale interviene al presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza, nella sua



dichiarata qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante, dell'Ente Pubblico Territoriale denominato:

--- "COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO", con sede ivi alla via Veneto n.5; C.F.81001530443; P.I.00358090447;


e il detto Comune si è determinato al presente atto in virtù della delibera della Giunta Comunale n.180 del di 1 giugno 2005, pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Porto San Giorgio per quindici giorni consecutivi a partire dal 7 giugno 2005, delibera divenuta eseguibile il 18 giugno 2005;

GIACINTI FRANCESCO, sindaco e dottore commercialista, nato il 31 maggio 1962 a Fermo e residente in Monte Urano alla via G.Verga n.22, il quale interviene al presente atto non in proprio, bensì per conto ed in rappresentanza, nella sua dichiarata qualità di sindaco pro-tempore e legale rappresentante, dell'Ente Pubblico Territoriale denominato:

--- "COMUNE DI MONTE URANO", con sede ivi alla piazza della Libertà n.1; C.F.81000910448; P.I.00356290445;

e il detto Comune si è determinato al presente atto in virtù della delibera del Consiglio Comunale n.16 del 29 aprile 2005, pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Monte Urano per quindici giorni consecutivi a partire dal 12 maggio 2005, delibera divenuta eseguibile il 22 maggio 2005;

e Renzi Marco, l'ente pubblico denominato "Provincia di Ascoli Piceno" (come sopra rappresentata) e i comuni di Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio, Porto San Giorgio e Monte Urano



(questi ultimi come sopra rappresentati) dichiarano di intervenire al presente atto quali soci della suddetta società "EVENTI CULTURALI S.R.L.";

- CESANELLI OBERDAN, operatore socio culturale e attore professionista, nato il 24 marzo 1965 a Macerata e residente in Fermo alla via Lauro Rossi n.2, coniugato in regime di separazione dei beni; C.F.CSN BDN 65C24 E783G;

- DE SANTI PAOLO, responsabile degli allestimenti tecnici e insegnante di tecniche pittoriche, nato il 31 ottobre 1948 a Urbino e residente in Fermo alla via Giammarco n.41, il quale dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni; C.F.DSN PLA 48R31 L500N;

- FRONTONI LUCIA, collaboratrice di aziende culturali, nata il 2 gennaio 1968 a Fermo ed ivi residente alla via Usodimare n.17, la quale dichiara di essere nubile; C.F.FRN LCU 68A42 D5420.

I componenti, tutti cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo, avendo i requisiti di legge, rinunciano con il mio assenso all'assistenza dei testimoni e mi richiedono di redigere il verbale relativo all'Assemblea della predetta società.


Essi mi dichiarano che la presente Assemblea si è riunita in questo luogo ed in questa ora e giorno, in forma totalitaria, essendo rappresentato l'intero capitale sociale, ossia i soci signor Renzi Marco (titolare di una quota pari al 33,15% -



trentatre virgola quindici per cento - del capitale sociale), l'ente pubblico denominato "Provincia di Ascoli Piceno" (titolare di una quota pari al 6% - sei per cento - del capitale sociale), l'ente pubblico denominato "Comune di Porto Sant'Elpidio" (titolare di una quota pari al 52,85% - cinquantadue virgola ottantacinque per cento - del capitale sociale), l'ente pubblico denominato "Comune di Montegiorgio" (titolare di una quota pari al 6% - sei per cento - del capitale sociale), l'ente pubblico denominato "Comune di Porto San Giorgio" (titolare di una quota pari all'1% - uno per cento - del capitale sociale) e l'ente pubblico denominato "Comune di Monte Urano" (titolare di una quota pari all'1% - uno per cento - del capitale sociale), nonché essendo presente l'intero Consiglio di Amministrazione nella persona del signor Properzi Massimo, quale Presidente e dei signori Renzi Marco e Cesanelli Oberdan, quali Consiglieri e non essendo previsto per la suddetta società il Collegio Sindacale.

I componenti dichiarano che la presente Assemblea si è riunita, in via totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) aumento del capitale sociale da Euro 40.000 (quarantamila) ad Euro 80.000 (ottantamila);
- b) modifica statutaria concernente l'introduzione della facoltà di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società, ai sensi




dell'art.2468 comma 3 del c.c.;

c) attribuzione del diritto di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2468 comma 3 del c.c., ad un sol socio.

Assume la presidenza dell'Assemblea il signor Properzi Massimo, ai sensi del vigente Statuto sociale in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società e comunque su designazione unanime dei presenti, il quale dichiara che il capitale sociale della predetta società, pari ad Euro 40.000 (quarantamila), è stato effettivamente ed interamente versato prima d'ora nelle casse sociali ed è attualmente esistente e che la presente Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente dell'Assemblea, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, illustra l'opportunità per la società, al fine di incrementare la propria liquidità ed acquisire ulteriori mezzi finanziari per intraprendere la propria attività, di aumentare il capitale sociale da Euro 40.000 (quarantamila) ad Euro 80.000 (ottantamila) e propone di offrire tale aumento di capitale sociale, pari ad Euro 40.000 (quarantamila), innanzitutto in opzione ai soci esistenti, offrendo loro la possibilità di sottoscrivere anche soltanto parzialmente detto aumento e, secondariamente, l'eventuale porzione residua "non optata" dagli attuali soci propone di offrirla in sottoscrizione agli aspiranti nuovi soci, signori





Cesanelli Oberdan, De Santi Paolo e Frontoni Lucia, sopra generalizzati ed all'uopo presenti all'Assemblea, attribuendo agli stessi una quota di partecipazione al capitale sociale, con il conseguente adeguamento delle rispettive quote di partecipazione dei soci attualmente esistenti. A questo punto gli attuali soci, ossia la Provincia di Ascoli Piceno e i comuni di Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio, Porto San Giorgio e Monte Urano (tutti come sopra rappresentati), interpellati dal Presidente dell'Assemblea, dichiarano di non voler esercitare il diritto di opzione loro spettante sull'aumento di capitale sociale sopra proposto, mentre il socio signor Renzi Marco si dichiara disponibile a sottoscrivere seduta stante, esercitando il diritto di opzione a lui spettante, solo per una minor porzione, pari ad Euro 1.940 (mille novecentoquaranta), di detto aumento di capitale sociale. Quindi i signori Cesanelli Oberdan, De Santi Paolo e Frontoni Lucia, appositamente presenti a questo atto, si dichiarano disposti a sottoscrivere seduta stante la residua porzione del suddetto aumento di capitale sociale "non optata" dai soci esistenti, pari complessivamente ad Euro 38.060 (trentottomila sessanta) e, precisamente il signor Cesanelli Oberdan per un ammontare di Euro 14.400 (quattordicimilaquattrocento), il signor De Santi Paolo per un ammontare di Euro 14.400 (quattordicimilaquattrocento) e la signora Frontoni Lucia per l'ammontare residuo di Euro 9.260 (novemila duecentosessanta).





In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea propone di introdurre nello Statuto sociale la facoltà per l'Assemblea dei soci, con delibera assunta con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale, di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società, ai sensi dell'art.2468 comma 3 del c.c. e precisamente il diritto di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Su questo punto all'ordine del giorno il Comune di Monte Urano, come sopra rappresentato, dichiara che intende astenersi dalla votazione.

Infine il Presidente dell'Assemblea, in relazione al terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno, propone di inserire nel nuovo statuto sociale la possibilità di attribuire ad un sol socio, conformemente a quanto prevede l'art.2468 comma 3 del c.c., il diritto di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Anche su quest'ultimo punto all'ordine del giorno il Comune di Monte Urano, come sopra rappresentato, dichiara che intende astenersi dalla votazione.


Dopo ampia discussione, l'Assemblea delibera quanto segue.

ART.1) AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE. L'Assemblea, all'unanimità, delibera di aumentare il capitale sociale da Euro 40.000 (quarantamila) ad Euro 80.000 (ottantamila) e delibera inoltre di offrire la sottoscrizione di tale aumento






di capitale sociale preliminarmente in opzione ai soci esistenti. A questo punto gli attuali soci Provincia di Ascoli Piceno e i comuni di Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio, Porto San Giorgio e Monte Urano (tutti come sopra rappresentati) dichiarano di non voler esercitare il diritto di opzione loro spettante sul deliberato aumento di capitale sociale, mentre l'altro socio signor Renzi Marco, dichiara che intende esercitare, come esercita, il diritto di opzione a lui spettante nella sottoscrizione del suddetto aumento di capitale sociale e pertanto sottoscrive seduta stante solo una minor porzione, pari ad Euro 1.940 (mille novecentoquaranta), del deliberato aumento di capitale sociale. A questo punto i signori Cesanelli Oberdan, De Santi Paolo e Frontoni Lucia dichiarano che intendono sottoscrivere, come sottoscrivono, seduta stante la residua porzione del suddetto aumento di capitale sociale sopra deliberato "non optata" dai soci preesistenti, pari complessivamente ad Euro 38.060 (trentottomila sessanta) e, precisamente, Cesanelli Oberdan per un ammontare di Euro 14.400 (quattordicimilaquattrocento) e De Santi Paolo per l'ammontare di Euro 14.400 (quattordicimila quattrocento), Frontoni Lucia per l'ammontare residuo di Euro 9.260 (novemila duecentosessanta). Contestualmente i signori Renzi Marco, Cesanelli Oberdan, De Santi Paolo e Frontoni Lucia effettuano il versamento delle suddette somme nelle casse sociali, mediante degli assegni




bancari (tutti intestati alla società "EVENTI CULTURALI S.R.L."). L'organo amministrativo, nell'accusare ricevuta di detti assegni, rilascia quietanza (ovviamente "pro-solvendo" e non "pro-soluto", ossia salvo buon fine) delle somme così versate per l'integrale sottoscrizione del deliberato aumento di capitale sociale (salvo sempre il buon fine degli assegni utilizzati come mezzi di pagamento). L'Assemblea precisa che, in conseguenza della rinuncia al diritto di opzione da parte dei soci Provincia di Ascoli Piceno e comuni di Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio, Porto San Giorgio e Monte Urano e dell'integrale sottoscrizione del deliberato aumento di capitale sociale come sopra effettuata dai signori Renzi Marco, Cesanelli Oberdan, De Santi Paolo e Frontoni Lucia, deve essere attribuita a ciascuno dei soci entranti signori Cesanelli Oberdan, De Santi Paolo e Frontoni Lucia una quota di partecipazione al capitale sociale corrispondente alla porzione del deliberato aumento di capitale dai medesimi sottoscritta e dovranno essere adeguatamente rideterminate le quote di partecipazione al capitale sociale di tutti gli altri soci preesistenti, ossia del signor Renzi Marco, della Provincia di Ascoli Piceno e dei comuni di Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio, Porto San Giorgio e Monte Urano. Pertanto, a seguito del deliberato aumento di capitale sociale come sopra sottoscritto, la nuova compagine sociale della società "EVENTI CULTURALI S.R.L." e a seguito della detta rideterminazione




delle quote di partecipazione nella nuova percentuale che deriva dal nuovo capitale sociale, risulta così composta: da Renzi Marco per Euro 15.200 (quindicimila duecento); da Cesanelli Oberdan per Euro 14.400 (quattordicimila quattrocento); da De Santi Paolo per Euro 14.400 (quattordicimila quattrocento); da Frontoni Lucia per Euro 9.260 (novemila duecentosessanta); dalla Provincia di Ascoli Piceno per Euro 2.400 (duemila quattrocento); dal Comune di Porto Sant'Elpidio per Euro 21.140 (ventunomila centoquaranta); dal Comune di Montegiorgio per Euro 2.400 (duemila quattrocento); dal Comune di Porto San Giorgio per Euro 400 (quattrocento) e dal Comune di Monte Urano per Euro 400 (quattrocento).

ART.2) FACOLTA' DI ATTRIBUIRE PARTICOLARI DIRITTI RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'. Inoltre l'Assemblea, con il voto favorevole dei soci signori Renzi Marco, Cesanelli Oberdan, De Santi Paolo e Frontoni Lucia, della Provincia di Ascoli Piceno e dei comuni di Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio e Porto San Giorgio, titolari complessivamente (a seguito del deliberato aumento di capitale sociale come sopra sottoscritto) di una partecipazione pari al 99,50% (novantanove virgola cinquanta per cento) del capitale sociale e con la sola astensione dalla votazione da parte del Comune di Monte Urano (che, a seguito del deliberato aumento di capitale sociale come sopra sottoscritto, è titolare di una




partecipazione pari allo 0,50% - zero virgola cinquanta per cento - del capitale sociale), delibera di introdurre nello Statuto sociale la facoltà per l'Assemblea dei soci, con delibera assunta con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale, di attribuire ad un singolo socio il diritto di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2468 comma 3 del c.c. e di apportare al vigente Statuto sociale la corrispondente modifica nell'ambito dell'art.13, il cui nuovo testo è riportato nello Statuto che sotto si allegnerà al presente atto. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2468 comma 4 del c.c., l'assemblea, sempre con il voto favorevole del 99,50% (novantanove virgola cinquanta per cento) del capitale sociale (ossia con il voto favorevole dei soci signori Renzi Marco, Cesanelli Oberdan, De Santi Paolo e Frontoni Lucia, della Provincia di Ascoli Piceno e dei comuni di Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio e Porto San Giorgio) e con la sola astensione dalla votazione da parte del Comune di Monte Urano (titolare di una partecipazione pari allo 0,50% - zero virgola cinquanta per cento - del capitale sociale), delibera altresì che il suddetto diritto di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione venga attribuito ad un sol socio conformemente a quanto previsto dal nuovo testo dell'art.2468 comma 3 del c.c. e che tale diritto possa essere modificato o soppresso solo con delibera



dell'assemblea dei soci assunta con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

ART.3) DIRITTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Infine l'Assemblea, sempre con il voto favorevole dei soci signori Renzi Marco, Cesanelli Oberdan, De Santi Paolo e Frontoni Lucia, della Provincia di Ascoli Piceno e dei comuni di Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio e Porto San Giorgio, titolari complessivamente (a seguito del deliberato aumento di capitale sociale come sopra sottoscritto) di una partecipazione pari al 99,50% (novantanove virgola cinquanta per cento) del capitale sociale e con la sola astensione dalla votazione da parte del Comune di Monte Urano (che, a seguito del deliberato aumento di capitale sociale come sopra sottoscritto, è titolare di una partecipazione pari allo 0,50% - zero virgola cinquanta per cento - del capitale sociale), delibera di inserire nello statuto sociale la facoltà di attribuire ad un sol socio, conformemente a quanto prevede l'art.2468 comma 3 del c.c., il diritto di nominare in futuro il Presidente del Consiglio di Amministrazione. In proposito l'assemblea, con la maggioranza di cui sopra, propone che tale facoltà sia attribuita al socio "COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO".

ART.4) DICHIARAZIONI PER IL REGISTRO. L'assemblea, all'unanimità, espressamente richiede che l'imposta di




registro sia applicata in misura fissa, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lett.a), n.5 e lett.c), della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. N.131/1986, come modificato ex art.10, comma 1, lett.c) ed art.71 della Legge del 23 dicembre 1999 N.488.

ART.5) APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE. In conseguenza di quanto sopra deliberato, l'Assemblea delibera all'unanimità di approvare un nuovo Statuto sociale, sotto la cui piena osservanza e sotto il cui esatto adempimento sarà retta, da oggi in poi, la società, Statuto che, formato sotto la mia direzione e sotto il mio controllo di legalità, con le necessarie modifiche e nel testo di cui l'Assemblea si dichiara perfettamente edotta, previa dispensa dalla lettura datami dai componenti aventi i requisiti di legge (tenuto conto che l'Assemblea ne è perfettamente edotta ed informata), munito delle firme di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ART.6) DELEGHE. L'assemblea, all'unanimità, delega all'uopo il signor Properzi Massimo a curare tutte le pratiche e le formalità necessarie relative al presente atto e lo autorizza ad introdurre nel presente atto e nell'allegato Statuto eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni richieste dalle autorità competenti. Null'altro essendovi da deliberare la presente Assemblea viene sciolta.

Io Notaio ho curato la redazione del presente verbale del



quale, davanti all'assemblea, ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive. Consta di dodici fogli dattiloscritti sulla prima facciata da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritti a mano, sempre da persona di mia fiducia, su undici facciate e fin qui della presente.

PROPERZI MASSIMO

CLAUDIO BRIGNOCCHI

MARCO RENZI

OLIMPIA GOBBI

ANDRENACCI MARIO

LUCIANO ACHILLI


FRANCESCO GIACINTI

OBERDAN CESANELLI

PAOLO DE SANTI

LUCIA FRONTONI

ALFONSO ROSSI NOTAIO (impronta sigillo)



Allegato " A " al mio Atto
N. 201647 di rep. N. 24010 di racc.

STATUTO


ART.1) DENOMINAZIONE. E' costituita una società a responsabilità limitata, a partecipazione mista pubblica e privata, denominata "EVENTI CULTURALI S.R.L.", ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.2472 e ss. del c.c. e dell'art.113 bis del D.Lgs. n.267/00.

ART.2) SEDE. La sede legale della società è in Porto Sant'Elpidio (all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c.). L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune, nonchè di istituire, anche altrove, uffici, stabilimenti, agenzie e rappresentanze e di sopprimerli.


Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Libro dei soci, ove eventualmente devono essere annotati anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica.

ART.3) OGGETTO SOCIALE. La società ha per oggetto:

a) la progettazione, la produzione e la promozione di attività nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù, avendo particolare riguardo alla finalità pubblica del progetto artistico-culturale in termini di socializzazione, di valorizzazione della personalità, di ricerca e sperimentazione di nuove forme di linguaggio teatrale;



- b) la realizzazione e la gestione, per conto dell'Amministrazione Comunale di Porto Sant'Elpidio, del "Festival Internazionale di Teatro per Ragazzi";
- c) la realizzazione e la gestione, per conto dell'Amministrazione Comunale di Porto Sant'Elpidio, di ogni altro progetto ed evento finalizzato alla promozione e alla valorizzazione del teatro per l'infanzia e la gioventù nell'ambito del programma di attività denominato "I teatri del mondo";
- d) la progettazione, la realizzazione e la gestione di eventi culturali, turistici e ludico-ricreativi in genere, con particolare riferimento alle attività teatrali, anche per conto di altri Comuni, Enti Pubblici e privati, associazioni ed imprese;
- e) la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di eventi culturali e di spettacolo in genere, nonché di rappresentazioni teatrali;
- f) la progettazione e la realizzazione di attività di animazione culturale, teatrale e del tempo libero in genere a fini turistici;
- g) la gestione di teatri, di sale destinate ad iniziative di pubblico spettacolo, nonché di strutture polifunzionali per attività teatrali e culturali in genere;
- h) la progettazione, la realizzazione e la vendita di prodotti editoriali, multimediali e commerciali in genere finalizzati a



promuovere attività, eventi e manifestazioni che rientrano nell'oggetto sociale;


i) l'organizzazione di convegni, seminari, attività di studio e di ricerca in genere, di corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, nonché la produzione e la stampa di pubblicazioni su temi ed argomenti che rientrano nell'oggetto sociale;

j) la gestione di servizi tecnici, logistici, organizzativi e commerciali connessi alle attività di cui alle precedenti lettere;

k) la valorizzazione di ogni forma di evento e di attività di rappresentazione che persegua l'elevazione morale, culturale e sociale dei suoi destinatari, in particolare della popolazione scolastica, dei ragazzi e dei giovani, nonché delle categorie più deboli e svantaggiate, favorendone la "più" ampia partecipazione e fruizione.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote e partecipazioni in altre società o imprese, enti, associazioni temporanee di imprese, aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio.

Le attività sociali potranno essere svolte direttamente, in concessione, appalto o in qualsiasi altra forma ammessa dalla




legge e senza limiti territoriali per quanto consentito dalla normativa vigente. La società, per uniformare la propria gestione ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive.

ART.4) DURATA. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato, ai soci spetta in ogni momento il diritto di recedere dalla società, mediante lettera raccomandata A.R., con un preavviso di un anno. In tal caso, al fine del rimborso della quota del socio receduto, si applica l'articolo 2473 del c.c..

ART.5) CAPITALE SOCIALE. Il capitale sociale viene fissato in Euro 80.000 (ottantamila). Ai sensi dell'art.2464 comma 2 del c.c., possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Ai sensi del combinato disposto degli artt.2482 bis ultimo comma e 2446 ultimo comma del c.c., la riduzione del capitale sociale per perdite può essere deliberata dall'organo amministrativo.

Inoltre, ai sensi dell'art.2481 del c.c., l'organo amministrativo può deliberare l'aumento del capitale sociale a titolo "gratuito", ossia imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio che siano disponibili, come




previsto dall'art.2481 ter del c.c..

Fatta eccezione per il caso di cui all'art.2482 ter c.c., l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi. Tuttavia, ai sensi dell'art.2481 bis c.c., in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione compete il diritto di recesso a norma dell'art.2473 c.c..

ART.6) VERSAMENTI SOCI. E' concessa, ai sensi dell'art.11 Decreto Legislativo del di 1 settembre 1993 n.385 e delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 3 marzo 1994, pubblicata sulla G.U. n. 58 del di 11 marzo 1994, e di successive normative, nei limiti della suddetta normativa e di eventuali normative modificative successive, la facoltà ai soci di effettuare finanziamenti e versamenti a favore della società, da considerarsi infruttiferi e improduttivi di interessi salvo non risulti diversamente dal titolo. E' del pari concessa facoltà alla società di raccogliere i detti finanziamenti presso i soci.

Il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci dovrà avvenire in conformità alle disposizioni dell'art.2467 del c.c. e, in particolare, potrà essere eseguito dall'organo amministrativo solo nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziaria rispetto agli eventuali debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata. Al di fuori di questi casi, il rimborso




potrà avvenire solo previo rilascio, da parte dei soci richiedenti il rimborso, di idonea garanzia per l'ipotesi di restituzione dei finanziamenti rimborsati in conseguenza del fallimento della società entro un anno dal rimborso.

I soci, anche autonomamente l'uno dall'altro, su richiesta del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di mettere a disposizione della società altri fondi o mezzi finanziari, anche non in proporzione alle quote possedute. Tali fondi saranno di norma infruttiferi, salvo diversa disposizione dello stesso Consiglio di Amministrazione. In particolare i finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione almeno pari al 2% (due per cento) del capitale sociale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.


I soci, anche autonomamente l'uno dall'altro, hanno altresì la facoltà di erogare finanziamenti in c/capitale di natura patrimoniale infruttiferi e senza obbligo di restituzione da parte della società per far fronte a specifiche rilevanti esigenze, in particolare a quelle connesse ad investimenti materiali ed immateriali.

ART.7) EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO. Ai sensi dell'art.2483 del c.c., con decisione dell'organo amministrativo la società potrà emettere titoli di debito che potranno essere



sottoscritti solo da investitori qualificati. Le condizioni del prestito e le modalità del rimborso saranno stabilite di volta in volta dall'organo amministrativo ed eventualmente potranno essere modificate previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli di debito.

ART.8) PARTECIPAZIONI SOCIALI. Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in qualsiasi modo diretto ed indiretto ed anche a titolo gratuito, la proprietà o altro diritto reale sulla propria partecipazione sociale, in tutto o in parte, dovrà previamente offrirla in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata A.R. specificando il nome del terzo eventuale acquirente, il prezzo (o il valore della quota, da determinarsi in base al valore di mercato, qualora si tratti di un'alienazione senza corrispettivo o con un corrispettivo infungibile) e le modalità di pagamento. I soci che intendono esercitare la prelazione dovranno, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. La quota offerta verrà attribuita ai soci che hanno esercitato la prelazione in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali; tuttavia, se alcuni soci non esercitano il diritto di prelazione, esso si accresce a favore degli altri soci che lo hanno esercitato. Comunque il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta. Nel




caso in cui nessun socio eserciti il diritto di prelazione nel termine e con le modalità sopra stabilite, la quota potrà essere ceduta al terzo acquirente indicato nell'offerta.

Qualora i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione contestino l'ammontare del prezzo (o il valore della quota) richiesto dal cedente, la sua determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto inter vivos a favore del coniuge, dei parenti entro il 2° grado e di altri soci. La cessione delle partecipazioni sociali sarà possibile senza l'osservanza di tutte le predette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione, relativamente alla specifica cessione, da parte di tutti gli altri soci.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali mortis causa è subordinato al preventivo mero gradimento espresso da parte dei soci superstiti, tramite consultazione scritta o consenso scritto ai sensi dell'art.2479 del c.c., da comunicare agli aventi causa del socio defunto, mediante lettera raccomandata A.R., entro sei mesi dal decesso. In ossequio all'art.2469 comma 2 del c.c., qualora il gradimento venga negato, gli aventi causa dal socio defunto avranno diritto di ottenere il rimborso della quota di partecipazione con le modalità previste dall'art.2473 commi 3 e 4 del c.c..




ART.9) RECESSO DEL SOCIO. Oltre alle ipotesi di recesso previste dalla legge e dagli artt.4 e 5 del presente Statuto, nel caso in cui non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione, perchè assenti, astenuti o dissenzienti, i soci hanno diritto di recedere qualora venga deliberato:

- a) il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o la scissione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) il compimento di operazioni che comportino di fatto una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti eventualmente attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468 comma 3 del c.c.;
- e) l'aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art.2481 bis c.c.;
- f) la revoca dello stato di liquidazione.

In tali casi il diritto di recesso deve essere esercitato con le modalità e nei termini prescritti dall'art.2437 bis del c.c. e, al fine del rimborso della quota del socio receduto, si applica l'articolo 2473 del c.c..

In ogni caso il recesso è esercitabile solamente per l'intera partecipazione posseduta. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, qualora venga revocata la deliberazione che lo legittima ovvero venga deliberato lo scioglimento della società entro novanta giorni



dal verificarsi del fatto che legittima il recesso.


ART.10) ESCLUSIONE DEL SOCIO. Oltre che per morosità secondo quanto previsto dall'art.2466 del c.c., i soci possono essere esclusi per giusta causa quando:

a) compiano atti gravemente dannosi per la società, quali la divulgazione di notizie riservate o false o gravemente lesive dell'immagine sociale o il rifiuto di collaborare con gli altri soci;

b) non intervengano e/o non prendano parte, senza alcun giustificato motivo, alle riunioni dell'assemblea dei soci e/o alle decisioni dei soci per più di un semestre, qualora ciò comprometta il regolare andamento della società;

c) siano stati interdetti, dichiarati falliti o condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione è deliberata con decisione dei soci, alla quale non concorre il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. La decisione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso mediante lettera raccomandata A.R. ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione. Entro detto termine il socio escluso potrà proporre opposizione dinanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo art.23, nel qual caso l'efficacia dell'esclusione resta sospesa fino al termine del giudizio arbitrale. Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di



essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro. Al fine del rimborso della quota del socio escluso, si applicano gli artt.2473 e 2473 bis del c.c..

ART.11) DECISIONI DEI SOCI. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12 del presente Statuto, i soci decidono, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, su tutte le materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che siano sottoposti alla loro approvazione su richiesta di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la scelta dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori; l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore; l'esclusione dei soci; l'autorizzazione ad effettuare gli acquisti di cui all'art.2465 comma 2 del c.c.. Al fine di promuovere la consultazione scritta, il soggetto promotore invia a tutti i soci, tramite lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento (compresi il fax e la posta elettronica), la richiesta di esprimere il proprio consenso su uno o più determinati argomenti che devono essere dettagliatamente descritti nella richiesta stessa. Inoltre il soggetto



promotore deve mettere a disposizione dei soci, presso la sede legale, tutta l'eventuale documentazione inerente la proposta di decisione affinché possa essere liberamente consultata. I soci, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, devono comunicare la propria volontà all'organo amministrativo, con le modalità sopra previste, facendo risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso o meno alla stessa. Qualora il socio non risponda nei termini sopra indicato, sarà considerato dissenziente.

In ogni caso, anche in assenza di formale richiesta da parte di un soggetto promotore, i soci possono inviare all'organo amministrativo il proprio consenso scritto in relazione ad uno o più argomenti, sempre con le modalità sopra previste, facendo risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso o meno alla stessa. Qualora, trascorsi trenta giorni dal ricevimento del primo consenso scritto da parte di uno dei soci, non sia stato ancora possibile addivenire alla formazione di una decisione per mancanza del consenso espresso per iscritto da parte di tutti gli altri soci con le stesse modalità, l'organo amministrativo dovrà attivare nei confronti dei soci che non si sono espressi la procedura della consultazione scritta. In tal caso, se i soci così consultati non comunicano la propria volontà all'organo amministrativo, sempre con le medesime modalità, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta, saranno considerati



dissenzienti.

Il voto espresso a seguito della consultazione scritta o mediante consenso scritto non può essere revocato una volta pervenuto all'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art.2479 ultimo comma del c.c., le decisioni dei soci sulle materie riservate alla loro competenza o sottoposte alla loro approvazione sono prese, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, salve le diverse maggioranze richieste dal presente Statuto.

Spetta all'organo amministrativo verificare che la procedura decisionale sia stata corretta, raccogliere e conservare i relativi documenti, eseguire i conteggi necessari per la determinazione del quorum deliberativo e comunicare a tutti i soci e all'organo di controllo, se nominato, i risultati delle decisioni dei soci. Nel caso in cui venga adottata una decisione, l'organo amministrativo provvederà senza indugio alla relativa annotazione sul Libro delle decisioni dei soci.

ART.12) ASSEMBLEA DEI SOCI. Sono riservate esclusivamente e tassativamente alla competenza dell'assemblea dei soci: le modificazioni dello Statuto sociale; le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale così come determinato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; la riduzione del



capitale sociale per perdite ai sensi dell'art.2482 bis del c.c., salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 del presente Statuto; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità illimitata, ai sensi dell'art.2361 comma 2 del c.c.; la messa in liquidazione della società, la nomina e la revoca dei Liquidatori e la revoca dello stato di liquidazione; la richiesta di procedure concorsuali. Inoltre l'assemblea dei soci delibera su tutte le materie sottoposte al suo esame su richiesta di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea dei soci può essere convocata, anche fuori della sede sociale purchè in Italia, mediante fax, telegramma, e-mail o lettera raccomandata contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviati ai soci, al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate con le suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta conferita anche ad un terzo non socio.




L'assemblea delibera con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, salve le diverse maggioranze richieste dal presente Statuto. I verbali dell'assemblea dei soci devono essere trascritti senza indugio sul Libro delle decisioni dei soci.

ART.13) AMMINISTRAZIONE. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri o da un Amministratore Unico. Ove venga espressamente deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ai sensi dell'art.2468 comma 3 del c.c., il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere nominato da uno dei soci che viene determinato dall'assemblea stessa, mentre gli altri amministratori devono essere nominati con decisione dei soci ai sensi dei precedenti artt.11 e 12 del presente Statuto. Qualora il socio che, per espressa delibera dell'assemblea dei soci assunta con il voto favorevole della maggioranza sopra stabilita, è titolare del diritto di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, trasferisca la propria partecipazione sociale a qualunque titolo, tale diritto di nomina si estinguerà. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2468 comma 4 del c.c., il suddetto diritto di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società come sopra attribuito ad un singolo socio ai sensi



dell'art.2468 comma 3 del c.c. può essere modificato o soppresso solo con delibera dell'assemblea dei soci assunta con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere eletti fra i soci o fra i non soci. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della società i Consiglieri e gli Amministratori Pubblici Comunali, Provinciali e Regionali. Non potranno altresì essere nominati Amministratori della società i dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione dell'Ente d'appartenenza. L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato, fino a revoca, recesso o dimissioni ed è comunque rieleggibile. Con decisione dei soci può essere assegnato all'organo amministrativo un compenso, eventualmente stabilito anche in forma di partecipazione agli utili per l'opera svolta e, se del caso, può essere accantonata per gli amministratori una somma quale indennità di fine mandato. All'Amministratore Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, se nominato, spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio oltre agli emolumenti previsti dalla legge.

ART.14) CARICHE SOCIALI. Il Consiglio di Amministrazione, solo ove non si sia già provveduto ai sensi del precedente articolo 13 del presente Statuto, elegge tra i suoi membri un



Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati o un Comitato Esecutivo, fissandone i relativi poteri.


ART.15) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante fax, telegramma, email o lettera raccomandata da inviare almeno tre giorni prima dell'adunanza ovvero, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. Non sono richieste formalità di convocazione qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i Sindaci Effettivi o il Revisore, se nominati.

ART.16) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri in carica. In caso di parità di voti la delibera si intenderà come non adottata. Fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.2475 c.c., gli amministratori potranno anche esprimere le proprie decisioni



mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto su qualsiasi supporto sia cartaceo che elettronico e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale che in forma digitale. La trasmissione della consultazione e del consenso potrà avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi fax, telegramma ed email. Le decisioni con qualsiasi metodo adottate dal Consiglio di Amministrazione devono essere annotate senza indugio sul Libro delle decisioni degli Amministratori.

ART.17) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, ove previsto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva ai soci. Qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, con decisione dei soci l'amministrazione e la rappresentanza della società potrà anche essere affidata agli amministratori in forma congiunta e/o disgiunta, per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ovvero soltanto per il compimento di determinate categorie di atti, fatta eccezione per quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.2475 del c.c.. In tale circostanza, a seconda dei casi concreti, si applicheranno gli artt.2257 e 2258 del c.c..




Gli amministratori non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del c.c..

ART.18) RAPPRESENTANZA SOCIALE. Ai sensi dell'art.2475 bis del c.c., tutti gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo eventuali limitazioni risultanti dall'atto di nomina.

ART.19) COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI. In presenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art.2477 del c.c., è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, che provvederà anche al controllo contabile della società e che, in relazione a ciò, dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ove non sia obbligatoria ai sensi di legge, la nomina del Collegio Sindacale o di un Revisore è facoltativa..Qualora venga nominato perchè richiesto dalla legge o perchè così abbiano deliberato i soci, il Collegio Sindacale e/o il Revisore saranno disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi che all'epoca saranno in vigore.

ART.20) ESERCIZIO SOCIALE. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori o l'Amministratore Unico procedono alla redazione del bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della




gestione della società, se richiesta dalla legge. Detto bilancio dovrà essere presentato per l'approvazione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

ART.21) DESTINAZIONE DEGLI UTILI. Fermo quanto previsto dall'art.2478 bis del c.c., l'utile netto, dopo aver assegnato il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è a disposizione dei soci per la distribuzione o per la destinazione, in tutto od in parte, a riserva facoltativa.

ART.22) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'. La società si scioglie nei casi previsti dall'art.2484 del c.c. e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. In caso di scioglimento della società, l'assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei Liquidatori, fissandone i poteri.

ART.23) CLAUSOLA COMPROMISSORIA. Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed i suoi componenti, soci, amministratori, Sindaci, Liquidatori o tra detti componenti, tra soci tra loro, tra organi societari, tra organi e soci, in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia del presente Statuto e degli atti e rapporti da esso derivanti ed



in ordine a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della società.

Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà in veste di amichevole compositore con i più ampi poteri e senza obblighi formali di sorta, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, salvo quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/2003.

Al procedimento arbitrale e all'impugnazione del lodo arbitrale si applicano le disposizioni degli artt.34 e ss. del D.Lgs. n.5/2003 e del Codice di Procedura Civile.

PROPERZI MASSIMO

MARCO RENZI

OLIMPIA GOBBI

ANDRENACCI MARIO

LUCIANO ACHILLI

CLAUDIO BRIGNOCCHI

FRANCESCO GIACINTI

OBERDAN CESANELLI

PAOLO DE SANTI


LUCIA FRONTONI

ALFONSO ROSSI NOTAIO (impronta sigillo)



La presente copia, composta di numero (39) TRENTA NOVE

fogli, è conforme all'originale e si rilascia per uso DI LEGGE

munita di tutte le firme prescritte dalla legge. 

Porto Sant'Elpidio, li 20 GIUGNO 2006 